

## Forum: AI and Law Introduzione

Carlo Casonato, Luciano Violante\*

### Intelligenza artificiale e biodiritto: i motivi di una collaborazione

**A** partire dal presente numero, questa *Rivista*, in collaborazione con Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, ospiterà con continuità una sezione dedicata all'intelligenza artificiale (AI). Ci sono diverse ragioni alla base di questa scelta.

Le scienze della vita, focus tematico tradizionale di *BioLaw Journal*, costituiscono un ambito in cui la AI trova numerosi, cruciali e crescenti campi di applicazione. Da questo punto di vista, solo per fare qualche esempio, sono evidenti i vantaggi di un suo impiego a livello di microchirurgia robotica, la quale permette di svolgere operazioni delicate con la massima accuratezza, o di chirurgia da remoto, in cui un medico può intervenire a distanza attivando con un cursore bisturi o laser di precisione. La AI consentirà una "riabilitazione intelligente", in cui una protesi attiva sarà in grado di apprendere dai comportamenti della persona che la indossa, in modo da imparare a compiere gesti consueti e a dosare la forza da applicare ai singoli movimenti. La ricerca sui farmaci è già, in alcuni casi, svolta con l'ausilio di algoritmi che riescono a simulare con grande accuratezza gli effetti dei principi attivi a livello cellulare, permettendo di risparmiare tempo e denaro all'interno della filiera della sperimentazione clinica. E la stessa medicina di precisione, dovendo gestire immensi set di dati biologici, vede nella AI uno strumento indispensabile per il proprio sviluppo. Per i bambini affetti da autismo o per parte della popolazione anziana, inoltre, la presenza di robot antropomorfi di compagnia dotati di dispositivi di AI può rendere il trattamento più efficace o l'accompagnamento più adeguato.

In tutte queste aree di impiego, in ogni caso, è nostra convinzione che la medicina debba rimanere nella sua essenza una prerogativa umana. L'affiancamento di strumenti di AI, dotati di maggiore o minore intensità a seconda dell'ambito coinvolto, non deve quindi sostituire il ruolo della persona nell'esercitare la professione medica che, pur basandosi anche su dati statistici e calcoli probabilistici, presuppone comunque intenzione, capacità di relazione e di empatia, curiosità e dubbio; oltre che quella dimensione essenziale della pratica e della ricerca (anche) medica che possiamo ricondurre alla capacità di gestire l'incertezza e il "sapere di non sapere". Sarebbe, quindi, paradossale che, proprio nel momento in cui deontologia e legge (la n. 219 del 2017, in particolare) si sono allineate nel riconoscere come la relazione medica si debba nutrire tanto di cura quanto di fiducia, le macchine prendessero il posto delle persone.

Se la medicina e le scienze della vita in generale costituiscono un campo particolarmente stimolante per la riflessione giuridica sulla AI, l'introduzione di una sezione permanente ad essa dedicata risponde al progetto culturale da sempre sotteso a *BioLaw Journal* anche in una prospettiva più generale; progetto che orbita attorno al concetto di *bíos* o – se si vuole – attorno alla nozione di natura umana.

---

\* Carlo Casonato, Professore ordinario di diritto costituzionale comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Mail: [carlo.casonato@unitn.it](mailto:carlo.casonato@unitn.it); Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo. Mail: [luciano.violante@fondazioneleonardo-cdm.com](mailto:luciano.violante@fondazioneleonardo-cdm.com).



Proprio da questo punto di vista, come già ricordato nell'editoriale del precedente numero della *Rivista* (*Work in progress*, 3/2019), è innegabile che alcune delle sfide oggi più interessanti per il fenomeno giuridico provengano proprio dall'interazione uomo-macchina nel suo complesso. Si tratta, per quello che ci interessa più da vicino, di verificare quanto la tecnologia possa incidere sulle proprietà umane e in che modo il costituzionalismo e le sue categorie possano limitare i poteri, anche economici e tecnologici, e garantire i diritti, anche di ultimissima e di prossima generazione.

In questa prospettiva, gli strumenti tipici del costituzionalismo possono sembrare inadatti a svolgere una efficace funzione di limitazione e di controllo dei poteri che si avvalgono delle potenzialità della AI. Non arrivano alla decina, ad esempio, le imprese leader nel settore; imprese che, grazie alle caratteristiche proprie (digitalizzazione e mobilità, ad esempio), alle (enormi) risorse a disposizione e al materiale che trattano (una ingente mole di dati), hanno assunto una posizione monopolistica difficilmente contrastabile. In questa prospettiva, pare un nobile quanto irraggiungibile intento quello relativo (per dirla con l'art. 41 della Costituzione italiana) al perseguimento dell'utilità sociale, garantendo sicurezza, libertà e dignità umana. Ma non v'è dubbio che a questa apparente inerzia sia necessario reagire: gli strumenti di cui dispone l'Unione europea sono senz'altro più efficaci. È perciò necessario che le autorità nazionali siano particolarmente attente ai momenti in cui si prendono decisioni a livello europeo e internazionale, laddove cioè gli Stati nazionali – e quindi le loro tutele costituzionali – possono ancora essere determinanti.

Sul versante della tutela dei diritti, tuttavia, si deve registrare come alcuni istituti su cui si è da sempre basata la tutela degli individui mostrino oggi, di fronte all'impiego della AI, tutta la loro debolezza. Se il consenso, ad esempio, si era posto come fondamento della protezione della persona rispetto alla pervasività della ICT, rischia ora di divenire una mera finzione che, con il nostro “consapevolmente disinformato accordo”, ci espone quotidianamente ad essere profilati in ogni nostra dimensione e attività. Allo stesso modo, la privacy rischia di scomparire di fronte alle migliaia di occasioni in cui lasciamo impronte informatiche, tracce algoritmiche, riconoscimenti facciali ecc. Una lunga serie di applicazioni della AI in svariati campi, inoltre, ne ha svelato il potenziale discriminatorio. Sul versante delle assicurazioni mediche statunitensi, così, l'utilizzo massivo di algoritmi ha portato a danneggiare in modo particolare i malati afro-americani (R. Benjamin, *Assessing risk, automating racism*, *Science*, 25 Oct. 2019: <https://science.sciencemag.org/content/366/6464/421>); nell'assegnazione dei docenti italiani alle diverse sedi di lavoro, il dispositivo dotato di AI si è rivelato malfunzionante e pregiudizievole, trasferendo alcuni insegnanti in località lontane da quella di residenza nonostante la disponibilità di luoghi più vicini (caso cd. della buona scuola: Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472). In altri casi, ancora, la AI utilizzata per la selezione delle forme di riabilitazione dei condannati o di valutazione della pericolosità sociale degli imputati ha incorporato bias di natura discriminatoria, portando ad un evidente pregiudizio a sfavore, ancora una volta, della popolazione afro-americana (*Loomis v. Wisconsin*, 881 N.W.2d 749; Wis. 2016). E in generale, la percentuale di errori nel riconoscimento facciale si è dimostrata dipendere anche da variabili tradizionalmente discriminatorie come quelle legate al sesso e al colore della pelle degli individui osservati (<http://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212>).

Di fronte a rischi di questo genere, che possono manifestarsi in ogni ambito di applicazione della AI, emerge con urgenza la necessità di assicurare che il suo impiego sia orientato al rispetto ed alla promozione dei valori e principi costituzionali.

Con questo specifico intento, Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine si è proposta di sostenere un dibattito interdisciplinare dedicato al rapporto fra AI, diritto e diritti. Ne è nata una importante collaborazione con la *Rivista*, basata sul comune impegno di porre le basi per lo sviluppo di un rinnovato umanesimo digitale, che veda come progetto strategico la difesa e la valorizzazione della rule of law, della democrazia e dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, oltre ad un allargamento del Comitato scientifico della *Rivista* (Maria Chiara Carrozza, Roberto Cingolani, Marco Pandolfi), lo Steering Committee si è arricchito della figura di Alessandro Pajno, Presidente Emerito del Consiglio di Stato.

Su queste basi e sfruttando al massimo tale sinergia, *BioLaw Journal* e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine hanno deciso di proporre una Sezione Permanente quale luogo di approfondimento di un discorso plurale e sistematico in tema di AI. Se il focus principale sarà dedicato al diritto, la *Rivista*, nel solco della sua originaria impostazione, pubblicherà scritti provenienti dalle diverse forme di sapere che, crediamo, debbano convergere e incrociarsi al fine di offrire una riflessione culturale complessiva riguardo al ruolo che la società odierna e quella futura vorranno riconoscere alle macchine e mantenere per le persone. Questo, nella convinzione che, per decidere la disciplina delle prime, è necessario confrontarsi sul ruolo delle seconde: come uno specchio, guardare alla AI significa allo stesso tempo guardare all'essere umano, in un gioco di riflessi in cui la macchina non deve sostituire, ma aiutare e semmai migliorare (aumentare, se si vuole) la persona.

Abbiamo quindi deciso di inaugurare la sezione permanente dedicata alla AI con un *Forum* che raccolga le risposte di esperti del settore, appartenenti a discipline diverse, ad alcuni interrogativi che riteniamo fondamentali.

### 1. Questioni definitorie

Non è rarissimo che il diritto tratti una materia di cui non è facile dare una definizione precisa (si pensi all'inizio-vita). Anche in tema di AI assistiamo ad una molteplicità di definizioni. Il testo scritto da Stuart Russell e Peter Norvig, ad esempio, fa riferimento a quattro variabili riconducibili alla capacità di pensare come un umano, agire come un umano, pensare in modo razionale e agire in modo razionale.

**1.a** A fronte delle molte impostazioni presenti in letteratura, come valutate la difficoltà, anche da parte del diritto, di raggiungere una definizione condivisa?

**1.b** Ritenete utili gli sforzi volti al raggiungimento di una definizione omogenea?

## 2. L'impatto della AI sulla società

La diffusissima applicazione della AI provoca conseguenze altrettanto ampie sulla società. Le capacità individuali, le relazioni umane, molti ruoli e ambiti professionali ne vengono in qualche modo modificati. Di tale impatto, si possono individuare e forse prevedere sviluppi positivi e rischi.

**2.a** Quali sono, secondo voi, le principali conseguenze della AI a livello sociale?

### 2.1 Essere umano e macchina

**2.1.a** Ritenete possibile lo sviluppo di una strong AI, capace di replicare, e addirittura superare, le abilità umane in ogni settore del pensare e dell'agire? E tale sviluppo sarebbe opportuno?

**2.1.b** La decisione algoritmica potrà sostituire la decisione umana o è destinata a rimanere ad un livello di mera assistenza? E quale alternativa è preferibile?

## 3. L'impatto della AI sul diritto e sui diritti

Anche il fenomeno giuridico nel suo complesso è fortemente coinvolto nell'applicazione della AI che sta trasformando profondamente, fra l'altro, la distribuzione dei poteri pubblici e privati, la tenuta dei diritti e delle libertà fondamentali e molti principi giuridici anche di livello costituzionale.

**3.a** Ritenete necessario adottare nuove discipline per regolamentare efficacemente la AI o considerate più opportuno applicare in via analogica quelle già esistenti? Ritenete opportuno creare nuovi istituti e categorie giuridiche?

**3.b** Vista l'estensione degli ambiti di applicazione della AI (dalla medicina ai trasporti, dalla sicurezza alla finanza, dalla tutela ambientale alla giustizia) ritenete opportuno individuare principi generali che valgano complessivamente per la AI tutta o considerate preferibile limitarsi a indicare discipline specifiche per specifici settori?

**3.c** Condividete la proposta di un diritto/dovere alla educazione alla AI per consentirne un uso consapevole e responsabile?

**3.d** In generale, quali sono le principali difficoltà che il diritto si trova e si troverà ad affrontare nell'attività di regolamentazione della AI?

## 4. Medicina e giustizia: ambiti paradigmatici

Sono ormai numerosissimi i settori in cui la AI è quotidianamente utilizzata. Medicina e giustizia possono porsi come ambiti in cui emergono in termini paradigmatici le potenzialità e i rischi del suo impiego

### 4.1 La medicina

La AI è già diffusamente applicata in molti ambiti della attività medica e della ricerca clinica. Secondo la vostra esperienza e le vostre previsioni:

**4.1.a** Quali trasformazioni della natura e dello statuto della professione medica e del ricercatore potrebbe introdurre l'AI? In particolare, potrà avere ripercussioni sull'esercizio dell'autonomia della professione medica?



**4.1.b** Quali conseguenze potrà avere l'applicazione della AI nel rapporto medico-paziente, sul principio del consenso informato e, in generale, sulla tutela dell'autodeterminazione delle persone malate?

#### **4.2. La giustizia**

Alcuni ordinamenti, (Estonia e Stati Uniti d'America, ad esempio) si sono segnalati per l'impiego della AI nel settore della giustizia. Secondo la vostra esperienza e le vostre previsioni:

**4.2.a** Quali trasformazioni potrebbe introdurre l'AI sull'esercizio della funzione giurisdizionale? In particolare, potrà avere ripercussioni sulla discrezionalità interpretativa, sull'autonomia e in generale sul ruolo del giudice?

**4.2.b.** Quali trasformazioni potrebbe introdurre l'AI sull'accesso alla giustizia e nel processo? Ritenete opportuno affidare all'AI la soluzione di controversie civili di valore economico minimo?